

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1353/2008 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dai paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare gli articoli 15 e 19,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Inchiesta precedente e misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 74/2004 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone corrispondenti ai codici CN ex 6302 21 00, ex 6302 22 90, ex 6302 31 00 ed ex 6302 32 90 e originarie dell'India. L'aliquota del dazio varia dal 4,4 % al 10,4 % per le singole società selezionate, con una media del 7,6 % corrispondente alle società che hanno cooperato e un dazio residuo pari al 10,4 %.

1.2. Apertura d'ufficio di un riesame intermedio parziale

- (2) A seguito dell'imposizione di un dazio compensativo definitivo, il governo indiano («GI») ha fatto presente che le circostanze relative a due programmi di sovvenzione (il Duty Entitlement Passbook Scheme e l'Income Tax Exemption a titolo della sezione 80 HHC dell'Income Tax Act) erano cambiate e che si trattava di cambiamenti duraturi. Il governo indiano ha dichiarato che è probabile che il livello delle sovvenzioni sia diminuito e che pertanto le misure definite in parte su queste basi devono essere rivedute.

- (3) La Commissione ha esaminato le prove presentate dal governo indiano e le ha ritenute sufficienti a giustificare l'avviamento di una revisione conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo la Commissione ha aperto d'ufficio un riesame intermedio parziale delle misure in vigore mediante un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾.

- (4) L'obiettivo del presente riesame intermedio parziale consiste nel valutare la necessità di confermare, abolire o correggere le misure esistenti per quanto riguarda quelle società che hanno beneficiato di uno o di entrambi i nuovi sistemi di sovvenzione nel caso in cui siano state fornite prove sufficienti in linea con i requisiti dell'avviso di apertura. A seconda dei risultati dell'inchiesta sarà valutata la necessità di rivedere le misure applicabili ad altre società che hanno cooperato all'inchiesta originale e/o le misure residue applicabili a tutte le altre società.

1.3. Periodo dell'inchiesta ai fini del riesame

- (5) L'inchiesta si riferisce al periodo dal 1° ottobre 2006 al 30 settembre 2007 («periodo dell'inchiesta ai fini del riesame» — «RIP»).

1.4. Parti interessate dall'inchiesta

- (6) La Commissione ha informato ufficialmente il governo indiano dell'avviamento del riesame intermedio parziale, informando inoltre i produttori esportatori indiani che hanno collaborato all'inchiesta precedente e che si sono avvantaggiati di uno o entrambi i nuovi programmi di sovvenzione, il cui nominativo figura nell'avviso di

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 12 del 17.1.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 230 del 2.10.2007, pag. 5.

